

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3734

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAMPA, BERTUCCI, BIONDI, BORRIELLO, BURANI PROCACCINI, COSTA, D'AGRÒ, DI TEODORO, ANNA MARIA LEONE, LORUSSO, MILANESE, MISURACA, MORETTI, PATRIA, MARIO PEPE, PERLINI, PERROTTA, PITTELLI, RAMPONI, RICCIUTI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SANZA, SARO, TARANTINO, TARDITI, ZAMA

Interventi in favore degli operatori doganali

Presentata il 27 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ha riconosciuto, a tutti gli effetti giuridici, l'attività degli spedizionieri doganali quale professione qualificata avente per oggetto le materie fiscali, merceologiche, valutarie e quant'altro si riferisce al campo doganale. Essa si articola sul territorio per albi regionali che poi confluiscono nell'albo nazionale degli spedizionieri doganali.

L'accesso alla professione è regolato dalle disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, che prevedono il superamento di un esame di Stato, articolato in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio orale. La commissione d'esame è presieduta dal direttore generale dell'Agenzia delle dogane ed è composta da alti funzionari dello Stato.

L'attività degli spedizionieri doganali ha come oggetto prevalente il compimento di atti amministrativi idonei allo svolgimento delle operazioni doganali; dette operazioni riguardano lo scambio di merci tra l'Unione europea e i Paesi che non ne fanno parte, ne consegue che il progressivo allargamento del numero dei Paesi membri dell'Unione porterà — anzi ha già portato — ad una diminuzione del numero delle operazioni doganali.

A partire dal 1° gennaio 1993, quando è stata completamente liberalizzata la circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea, il volume delle operazioni doganali è diminuito di oltre il 50 per cento.

Il 1° maggio 2004, il numero dei Paesi membri dell'Unione europea subirà un ulteriore allargamento: dieci Paesi candidati (Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Cipro e Malta) si aggiungeranno ai 15 Stati membri attuali; mentre per le merci scam-

biate tra l'Unione europea e i suddetti Paesi fino al 30 aprile 2004 sarà ancora obbligatorio l'espletamento delle operazioni doganali, dal 1° maggio 2004 le merci potranno liberamente circolare senza più nessuna formalità alle frontiere, aumentando il numero degli spedizionieri doganali e dei loro collaboratori che andranno incontro alla perdita del loro lavoro.

È da rilevare, inoltre, che fino all'ultimo giorno dovranno essere assicurati i servizi di sdoganamento e le prestazioni professionali, e che ciò non consentirà di avviare gli opportuni processi di diversificazione delle attività e di riqualificazione del personale che sarà fino all'ultimo impegnato nel lavoro di *routine* per assicurare un fluido scorrimento dei traffici.

Da una prima stima effettuata sulla base degli attuali scambi con i Paesi che entreranno nell'Unione europea il 1° maggio 2004, si può ipotizzare una riduzione del volume degli scambi intorno al 90 per cento.

I provvedimenti finora adottati per fronteggiare la situazione hanno mirato a recuperare il solo personale degli uffici doganali, al quale sono stati concessi incentivi economici onde favorire il loro trasferimento presso altri uffici doganali, e ad assegnare agli uffici stessi nuove funzioni di controllo sulle imposte indirette.

Gli operatori doganali, invece, non hanno usufruito di alcuna agevolazione se non quella di poter partecipare ad un concorso per l'accesso nell'amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze; il concorso non è stato mai bandito.

La riduzione del volume delle operazioni doganali sarà significativa in tutti gli uffici doganali, ma assumerà un carattere di particolare gravità negli uffici doganali del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige: l'ingresso nell'Unione europea dei dieci Paesi citati, infatti, renderà inutile — dal punto di vista dei controlli fiscali — l'esistenza di questi uffici come è già avvenuto per le aree doganali di Ventimiglia, di Fortezza e di Tarvisio.

L'allargamento da quindici a venticinque del numero dei Paesi membri dell'Unione europea costituisce un notevole passo avanti per la prosperità dei popoli

interessati, per questo è paradossale che una parte di essi ne debba venire così duramente penalizzata.

La presente proposta di legge mira, dunque, a tutelare il diritto al lavoro di questi cittadini europei appartenenti alla categoria professionale degli operatori doganali, non disponendo nessun trattamento di favore bensì consentendo loro di poter continuare ad operare in un ambito professionale ad essi affine, nel quale anche poter utilizzare il patrimonio di esperienza acquisito in anni di professione.

In quest'ottica, la presente proposta di legge, che all'articolo 1 definisce i soggetti destinatari delle norme, prevede, all'articolo 2, la possibilità per gli operatori doganali di essere assunti presso il Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate nonché presso gli uffici delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I beneficiari sono, oltre agli spedizionieri doganali, i loro diretti collaboratori ovvero gli spedizionieri non iscritti agli albi professionali e il personale ausiliario che opera in fase di tirocinio, in attesa dell'esame di Stato. Tutti devono, comunque, avere un'anzianità in ruolo minima di due anni.

L'articolo 3 prevede la possibilità per i soggetti in età avanzata di accedere al trattamento pensionistico, usufruendo del principio della totalizzazione dei periodi contributivi: cioè della possibilità di cumulare la contribuzione effettuata presso le diverse forme della previdenza obbligatoria, in periodi non coincidenti.

L'articolo 4 dispone che il personale delle aziende che operano nel settore delle spedizioni nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, possa usufruire, ai sensi della legge n. 223 del 1991, dell'indennità di trattamento straordinario di integrazione salariale e di quella di mobilità; sono ovviamente esclusi da questa previsione coloro che hanno optato per accedere nella pubblica amministrazione. I periodi di godimento dell'indennità di trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità sono computati ai fini della pensione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti).

1. Destinatari della presente legge sono i soggetti appartenenti alla categoria degli operatori doganali, come di seguito definita:

a) gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni, e riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della citata legge n. 1612 del 1960;

b) gli spedizionieri doganali non iscritti all'albo professionale ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e gli spedizionieri doganali iscritti nell'elenco compartimentale ai sensi dell'articolo 44 del citato testo unico;

c) il personale ausiliario degli spedizionieri doganali di cui agli articoli 45 e 46 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

d) il personale alle dipendenze delle case di spedizioni nazionali e internazionali e degli interporti operanti nelle regioni di confine, in particolare nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, se in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) il personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, se in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 devono godere di un'anzianità di servizio di almeno due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 2.

(Assunzione nell'Amministrazione finanziaria e negli enti locali).

I soggetti di cui all'articolo 1 possono accedere ai posti disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate, gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo superamento di un corso-concorso di riqualificazione della durata di almeno tre mesi con esame finale teorico-pratico teso ad accertare l'idoneità e la professionalità richieste dalle qualifiche in oggetto, eccetto i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1.

2. Le regioni, le province, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tenendo conto dei requisiti posseduti e delle mansioni esercitate dai soggetti di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti vacanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate nonché i requisiti per accedere alle aree di inquadramento e alle relative posizioni economiche.

ART. 3.

(Disciplina previdenziale).

1. In deroga alla normativa vigente in materia di previdenza sociale, ai soggetti di cui all'articolo 1 è riconosciuto il trat-

tamento pensionistico di anzianità previo possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, indipendentemente dall'età anagrafica, ancorché maturata in periodi non coincidenti presso le diverse forme di assicurazione generale obbligatoria;

b) un requisito anagrafico di cinquantasette anni e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera a).

ART. 4.

(Ricorso alla procedure di mobilità e di cassa integrazione straordinaria).

1. Al personale delle aziende e delle società di trasporto internazionale che operano nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1, che non ha optato per l'assunzione di cui all'articolo 2 della presente legge, sono concessi il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché gli assegni familiari ove spettanti; lo stesso personale è iscritto alle liste di mobilità.

2. I periodi di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del trattamento pensionistico.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0045780